

Appendice 8

Convenzione collettiva di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione del 1° gennaio 2019

Berna, Olten, Zurigo, dicembre 2018

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suis-setec)

Il presidente

Il direttore

Daniel Huser

Hans-Peter Kaufmann

Sindacato Unia

La presidente

Il co-vicepresidente

Vania Alleva

Aldo Ferrari

Sindacato SYNA

Il vicepresidente

Il responsabile del ramo

Hans Maissen

Gregor Deflorin

Accordo valido dal 1° gennaio 2019

Le parti contraenti, conformemente alle disposizioni della CCL, stabiliscono quanto segue:

1. Art. 25 Durata del lavoro

In virtù dell'art. 25.2 CCL, per il 2019 le parti contraenti fissano la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) a **2088** ore.

2. Art. 41 Adeguamenti salariali

Tutte le imprese che aderiscono al CCL utilizzano lo **0,4%** dell'intera massa salariale AVS dei lavoratori assoggettati al CCL, con giorno di riferimento 31.12. 2018, per concedere aumenti salariali **generali** a favore dei lavoratori e lo **0,6%** dell'intera massa salariale AVS dei lavoratori assoggettati al CCL, con giorno di riferimento 31.12. 2018, per concedere aumenti salariali **individuali** a favore dei lavoratori. Non sono registrati i lavoratori e le lavoratrici entrati in servizio dal 01.07.2018. Gli adeguamenti delle categorie di salario minimo sono considerati aumenti salariali.

3. Art. 39 Salari minimi

Le parti sociali hanno concordato i seguenti salari minimi 2019. Conformemente all'art. 37.2 CCL, il calcolo del salario a ore avviene sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Installatore 1 (vecchio Montatore 1)

Dipendenti in possesso di un attestato di capacità svizzero (AFC) o di un attestato estero equivalente.

Categoria	al mese	all'ora
il 1° anno dopo l'apprendistato	4100.00	23.66
il 3° anno dopo l'apprendistato	4400.00	25.39
il 5° anno dopo l'apprendistato	4900.00	28.27
il 7° anno dopo l'apprendistato	5100.00	29.43

Installatore 2 (vecchio Montatore 2a / Montatore 2b)

Dipendenti con attestato federale di capacità per un'attività artigianale in un ramo della lavorazione del metallo o dipendenti con certificato federale di formazione pratica (CFP) nel ramo della tecnica della costruzione.

Categoria	al mese	all'ora
il 1° anno dopo l'apprendistato	3800.00	21.93
il 2° anno dopo l'apprendistato	3900.00	22.50
il 3° anno dopo l'apprendistato	4100.00	23.66
il 4° anno dopo l'apprendistato	4300.00	24.81

Installatore 3 (vecchio Montatore 2c)

Dipendenti senza attestato di capacità che hanno compiuto i 20 anni di età.

Categoria	al mese	all'ora
il 1° anno di assunzione	3700.00	21.35
il 2° anno di assunzione	3750.00	21.64
il 3° anno di assunzione	3800.00	21.93
il 4° anno di assunzione	4000.00	23.08

Se i salari minimi sopra indicati non possono essere pagati poiché sussiste una situazione particolare e per motivi legati alla persona del lavoratore, bisogna sottoporre alla CPN, rispettivamente alla CP, una richiesta motivata per il pagamento di un salario inferiore al salario minimo, ai sensi dell'art. 10.2 lett. l) CCL, rispettivamente art. 11.4 lett. h) CCL. La CPN deciderà in merito tenendo conto degli aspetti della promozione dell'integrazione e della tolleranza sociale. Il formulario per la domanda può essere richiesto alla segreteria della CPN oppure scaricato dal sito della CPN.

4. Art. 44 Rimborso spese per lavoro fuori sede

Ai sensi dell'art 44.1 e 2 CCL sussiste un diritto ad un'indennità per le spese derivanti dal lavoro fuori sede, se il luogo di lavoro esterno si trova a oltre 10 km (un tragitto) dalla sede dell'azienda / luogo di assunzione.

In base all'art. 44.3 CCL, l'indennità per il pranzo ammonta a CHF 15.– al giorno.

5. Art. 45 Rimborso spese per l'uso di un veicolo privato

In base all'art. 45.2 CCL, l'indennità per l'uso dell'auto privata ammonta a CHF 0.70/km.

6. Art. 20.3 Contributo alle spese di applicazione, contributo per il perfezionamento professionale

I contributi e le prestazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori non organizzati devono essere trattati allo stesso modo di quelli dei datori di lavoro e dei lavoratori organizzati.

a) Contributi dei dipendenti

Tutti i dipendenti sottoposti al CCL versano un contributo alle spese di applicazione di CHF 20.00 e un contributo per il perfezionamento professionale di CHF 5.00, per un totale di CHF 25.00 al mese. La deduzione viene fatta mensilmente, direttamente dal salario del dipendente e deve figurare chiaramente sul conteggio del salario.

b) Contributi dei datori di lavoro

Tutti i datori di lavoro sottoposti al CCL versano a loro volta, per ogni dipendente assoggettato, un contributo alle spese d'applicazione di CHF 20.00 e un contributo per il perfezionamento professionale di CHF 5.00, per un totale di CHF 25.00 al mese. Oltre al contributo alle spese d'applicazione, i datori di lavoro versano un contributo base forfetario di CHF 240.– l'anno o CHF 20.– al mese. La frazione di un mese viene calcolata come un mese intero. Questi contributi, così come quelli pagati dai dipendenti, vanno versati periodicamente secondo il conteggio dell'ufficio della CPN.